

Regione Campania

A.S.L.
SALERNO
1

CONTRATTO INTEGRATIVO DECENTRATO

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

- Comparto Sanità -

7 aprile 1999

contratto integrativo 2° biennio economico

siglato in data 19 dicembre 2002

RSU ASL SA/1
CISL FPS – CGIL FP – UIL FPL – FSI - FIALS

Dopo ampia discussione sulla problematica le parti sottoscrivono il presente accordo:

Premesso che il fondo di cui all'art.39 del CCNL 1998/2001 a seguito della sottoscrizione del CCNL 2° Biennio Economico del 20 settembre 2001 ha subito le seguenti rideterminazioni complessive:

ANNO 2000	£ 11.525.676.337	E 5.952.515,06
Incremento art.3 c.3 CCNL 2° B.E. anno 2000	£ 1.028.602.837	E 531.229,03
Per un ammontare complessivo di	£ 12.554.279.174	E 6.483.744,09

e che a seguito degli ulteriori incrementi previsti dall'art.3 c.3 per l'anno 2001 CCNL 2° B.E. lo stesso si ridetermina in:

ANNO 2001	£ 211.455.419	E 109.207,61
Per un ammontare complessivo di	£ 12.765.734.593	E 6.592.951,70

Atteso che risulta, per le finalità cui il fondo è deputato, un residuo attivo complessivo di:

£ 2.627.172.185	E 1.356.821,20
-----------------	----------------

quale differenza per residui attivi negli anni di riferimento così come sotto indicato:

ANNO 2001	£ 1.008.869.091	E 521.037,40
ANNO 2002	£ 1.618.303.094	E 835.783,80

Le parti concordano di attribuire una fascia economica a tutto il personale del ruolo professionale, tecnico, amministrativo e al personale del ruolo sanitario non beneficiario delle trasformazioni economiche di cui agli artt. 8 e 9 del CCNL 2° Biennio Economico, riservandosi, nell'ambito delle compatibilità del fondo, per l'anno 2003, la possibilità di progressioni economiche orizzontali per i restanti operatori cui il presente accordo non si applica.

Resta inteso che eventuali trasformazioni così come previste dalla norma programmatica di cui all'art.12 CCNL 2° B.E., dovranno necessariamente tenere nella dovuta considerazione quegli operatori che, pur non essendo transitati nella categoria "D", non beneficiano, comunque, del recupero dello svantaggio economico anche attraverso la sottoscrizione del predetto accordo (es. operatori in cat. "C", fascia 4 e non beneficiario della trasformazione in "D").

Per quanto attiene la questione dei centralinisti non vedenti si conviene quanto riportato all'allegato 1 al presente accordo.

La data di decorrenza del valore economico dell'attribuzione della fascia è determinata all'1/1/2002 così come riportato alla seguente tabella:

Ipotesi incremento fasce ASL SA/1

	Quota	Q/annua	Q/annua			
n° Dip.	Annua	:12	X 13 =	Tot.x n° Dip.	Lire	Euro

A	A1	2	L. 712.000	L. 59.333	L. 771.333	L. 1.542.667	L. 1.542.667	E 796,72
A	A1	67	L. 712.000	L. 59.333	L. 296.667	L. 19.876.667	L. 19.876.667	E 10.265,44
A1	A2	74	L. 695.000	L. 57.917	L. 752.917	L. 55.715.833	L. 55.715.833	E 28.774,83
A2	A3	285	L. 412.000	L. 34.333	L. 446.333	L. 127.205.000	L. 127.205.000	E 65.695,90
A2	A3	55	L. 412.000	L. 34.333	L. 34.333	L. 1.888.333	L. 1.888.333	E 975,24
A3	A4	0	L. 474.000	L. 39.500	L. 513.500	L. -	L. -	E -

B	B1	25	L. 801.000	L. 66.750	L. 867.750	L. 21.693.750	L. 21.693.750	E 11.203,89
B	B1	55	L. 801.000	L. 66.750	L. 801.000	L. 44.055.000	L. 44.055.000	E 22.752,51
B1	B2	2	L. 831.000	L. 69.250	L. 900.250	L. 1.800.500	L. 1.800.500	E 929,88
B2	B3	328	L. 524.000	L. 43.667	L. 567.667	L. 186.194.667	L. 186.194.667	E 96.161,52
B2	B3	7	L. 524.000	L. 43.667	L. 262.000	L. 1.834.000	L. 1.834.000	E 947,18
B3	B4	0	L. 624.000	L. 52.000	L. 676.000	L. -	L. -	E -

Bs	Bs1	7	L. 900.000	L. 75.000	L. 525.000	L. 3.675.000	L. 3.675.000	E 1.897,98
Bs1	Bs2	1	L. 879.000	L. 73.250	L. 952.250	L. 952.250	L. 952.250	E 491,80
Bs2	Bs3	212	L. 624.000	L. 52.000	L. 676.000	L. 143.312.000	L. 143.312.000	E 74.014,47
Bs3	Bs4	0	L. 1.036.000	L. 86.333	L. 1.122.333	L. -	L. -	E -

C	C1	0	L. 989.000	L. 82.417	L. 1.071.417	L. -	L. -	E -
C1	C2	13	L. 1.144.000	L. 95.333	L. 1.239.333	L. 16.111.333	L. 16.111.333	E 8.320,81
C2	C3	106	L. 1.156.000	L. 96.333	L. 1.252.333	L. 132.747.333	L. 132.747.333	E 68.558,28
C3	C4	0	L. 1.698.000	L. 141.500	L. 1.839.500	L. -	L. -	E -

D	D1	0	L. 1.267.000	L. 105.583	L. 1.372.583	L. -	L. -	E -
D1	D2	8	L. 1.156.000	L. 96.333	L. 1.252.333	L. 10.018.667	L. 10.018.667	E 5.174,21
D2	D3	61	L. 1.144.000	L. 95.333	L. 1.239.333	L. 75.599.333	L. 75.599.333	E 39.043,80
D3	D4	19	L. 1.156.000	L. 96.333	L. 1.252.333	L. 23.794.333	L. 23.794.333	E 12.288,75
D4	D5	60	L. 1.180.000	L. 98.333	L. 1.278.333	L. 76.700.000	L. 76.700.000	E 39.612,24

Ds	Ds1	0	L. 1.463.000	L. 121.917	L. 1.584.917	L. -	L. -	E -
Ds1	Ds2	0	L. 1.465.000	L. 122.083	L. 1.587.083	L. -	L. -	E -
Ds2	Ds3	0	L. 1.543.000	L. 128.583	L. 1.671.583	L. -	L. -	E -
Ds3	Ds4	9	L. 1.281.000	L. 106.750	L. 1.387.750	L. 12.489.750	L. 12.489.750	E 6.450,42
Ds4	Ds5	0	L. 1.337.000	L. 111.417	L. 1.448.417	L. -	L. -	E -

L. 957.206.417	E 494.355,86
----------------	--------------

Atteso che la spesa occorrente ammonta a £ 957.206.417 E 494.355,86, per l'anno 2002 si prevede un residuo attivo quale differenza tra fondo disponibile e applicazione del presente accordo così come indicato:

ANNO 2002	£ 1.618.303.094	E 835.783,80
	differenza	
Fascia 2002	£ 957.206.417	E 494.355,86
	residuo attivo £ 661.096.677	E 341.427,94

che sommato al residuo attivo per l'anno 2001 determina un residuo attivo complessivo come di seguito:

ANNO 2001	residuo attivo £ 1.008.869.091	E 521.037,40
	somma	
ANNO 2002	residuo attivo £ 661.096.677	E 341.427,94
	residuo attivo complessivo £ 1.669.965.768	E 862.465,34

che così come sancito dal CCNL 98/2001 art.39 c.7, saranno temporaneamente utilizzati per le finalità del fondo per la produttività collettiva di cui all'art.38 c.3 per l'anno 2002.

Per quanto attiene il fondo dell'art.38 c.1, riservandosi di ridefinire la problematica relativa al fondo di cui all'art.38 c.3 "produttività collettiva" in apposita seduta negoziale per l'anno 2002, anche alla luce della necessità di rideterminare il fondo a seguito del presente accordo, le parti concordano che:

atteso che a decorrere dall'1/1/99 è stato unificato il fondo e che dalla medesima data ha assunto la denominazione di "fondo per i compensi per il lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno -art.38 c.1"; il fondo per l'anno 2002 consolidato a dicembre 1999, comprensivo dell'incremento dello 0,06% previsto a tale scadenza così come recita l'art.2 – incrementi tabellari CCNL 2° B.E. – ammonta a:

ANNO 2002	£ 13.849.144.260	E 7.152.486,10
-----------	------------------	----------------

Che ai sensi dell'art.4 CCNL 2° B.E. sono destinati ai fondi dell'art.38 o dell'art.39 del CCNL del 7/4/99, nella misura prevista dalla contrattazione integrativa, un incremento complessivo, al netto degli oneri riflessi, in ragione d'anno dell'1,6% sul monte salari del 1999 e che pertanto risultano disponibili, in quanto non ancora redistribuiti per gli anni di riferimento:

Monte Salari 1999	£ 119.020.411.000	E 67.468.912,39
ANNO 2001	£ 1.904.326.576	E 983.502,60
ANNO 2002	£ 1.904.326.576	E 983.502,60

Per l'anno 2001 tali risorse saranno destinate al fondo di cui all'art.38 c.3 "produttività collettiva" per l'anno 2002, quali risparmi accertati a consuntivo nella gestione del fondo ai sensi e per gli effetti dell'art.38 CCNL 98/01 – punto 3 – lett. "D".

Pertanto il fondo per la "produttività collettiva" per l'anno 2002 si ridetermina con un incremento temporaneo come di seguito indicato

ANNO 2001 (residuo attivo art.38 c.1)	£ 1.904.326.576	E 983.502,60
ANNO 2002 (residuo attivo art.39)	£ 1.669.965.768	E 862.465,34
	somma £ 3.574.292.344	E 1.845.967,94

Per l'anno 2002 l'incremento pari a € 1.904.326.576 Euro 983.502,60 sarà finalizzato a coprire i maggiori oneri derivanti dall'applicazione del CCNL 2° B.E. per quanto attiene l'art.5 (indennità di rischio da radiazioni), così come già concordato in apposita seduta negoziale, parte integrante del presente accordo (ALLEGATO 1), e quelli derivanti dall'applicazione dell'art.9 – riposo compensativo per le giornate festive lavorate – del CCNL integrativo del 20/9/2001, nonché dalla rideterminazione delle quote per lavoro straordinario di cui all'art.39 del CCNL integrativo del 20/9/2001 così come alla tabella (ALLEGATO 2).

Tutti gli eventuali risparmi a consuntivo per l'anno 2002 saranno utilizzati per incrementare, provvisoriamente il fondo di cui all'art.38 c.3 “produttività collettiva” per l'anno 2003.

La parte pubblica si riserva di approntare, entro e non oltre la fine del corrente anno, per l'anno 2003, un piano di riparto della quota del fondo di cui all'art.38 del CCNL 98/01 da destinare al lavoro straordinario e pronta disponibilità, ai sensi dell'art. 7 del CCNL integrativo del 20/9/01 con decorrenza dall'1/1/2003.

Le OO.SS. concordano sulla predetta eventualità e convengono che tale ipotesi dovrà necessariamente essere integrata da quanto previsto all'art.40 “Banca delle ore” del CCNL integrativo del 20/9/01 e dovrà necessariamente contemplare la proporzionale riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore settimanali, dall'1/1/2003, così come previsto all'art.27 – riduzione dell'orario di lavoro – del CCNL 98/01.

Le OO.SS. convengono che, nelle more della realizzazione complessiva del fabbisogno di personale e comunque, fino e non oltre il 31/12/2003, l'ipotesi predetta dovrà tenere conto della remunerazione di prestazioni orarie aggiuntive rese al di fuori dell'orario di servizio, rispetto a quelle proprio del rapporto di dipendenza così come previsto dalla Legge n°1 dell'8/1/2002 “Disposizioni urgenti in materia di personale sanitario”.

Le parti ritengono di avviare e concludere rapidamente la verifica sul fabbisogno di personale e la definizione della dotazione organica rispetto agli obiettivi aziendali ritenendolo l'unico e fondamentale strumento atto a concretamente valorizzare lo sviluppo delle professioni e concordano sulla necessità di ipotizzare una finalizzazione dei fondi, per l'anno 2003, tesa a realizzare ulteriori progressioni economiche orizzontali, trasformazione di posti, erogazione parte variabile coordinamenti complessi e posizioni organizzative che, fondendosi nel processo delle selezioni interne, realizzino gli obiettivi aziendali.

Trasformazione centralinisti non vedenti

A seguito della avvenuta trasformazione dei posti di centralinisti non vedenti ad “Operatore Tecnico Specializzato” livello economico BS, giusta deliberazione n° 870 del 30/05/2002, le parti concordano che, attesa la possibilità che tale beneficio poteva decorrere dal 1995, di attribuire le fasce corrisposte a tutto il personale dalla data di sottoscrizione del presente contratto.

Indennità di rischio radiologico

Atteso che alla luce del complesso quadro normativo (legge 28 marzo 1968, n. 416, D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270, legge 27 ottobre 1968, n. 460, D.P.R. n. 384 del 31 dicembre 1990, legge n. 537 del 24 dicembre 1993, legge n. 724/1994, C.C.N.L. quadriennio 1994-1997, C.C.N.L. quadriennio 1998-2001, secondo biennio economico del 20 settembre 2001) disciplinante la materia dei benefici in favore dei dipendenti esposti a rischio da radiazioni ionizzanti, allo stato è contemplata l'indennità nella misura di L. 200.000 mensili e congedo straordinario per giorni 15 annuali.

L'accertamento delle condizioni ambientali che caratterizzano le zone controllate è operato dall'apposita commissione con comunicazione alle OO.SS.

L'indennità spetta dal 21/09/2001 al personale non tecnico di radiologia che opera nel rispetto dell'art.5 c.3 del CCNL 2° B.E. 2000/2001.

ALLEGATO 2

TABELLA NUOVI VALORI ORARIO STRAORDINARIO

Prospetto dei compensi orari dal 1°/01/2002 per lavoro straordinario diurno, notturno o festivo, notturno-festivo, (EURO/LIRE)

a seguito del nuovo inquadramento C.C.N.L. Sanità (2000-2001) Secondo Biennio Economico

Categ. Iniziali	Ex Livelli	Straord. Diurno		Straord. Notturno o Festivo		Straord. Notturno Festivo	
		115% EURO	115% LIRE	130% EURO	130% LIRE	150% EURO	150% LIRE
A	3°	E 8,76	16.964	E 9,90	19.177	E 11,43	22.128
A1	3°	E 9,01	17.438	E 10,18	19.713	E 11,75	22.746
A2	3°	E 9,25	17.901	E 10,45	20.236	E 12,06	23.349
A3	3°	E 9,39	18.175	E 10,61	20.546	E 12,24	23.707
A4	3°	E 9,55	18.491	E 10,80	20.902	E 12,46	24.118
B	4°	E 9,23	17.864	E 10,43	20.194	E 12,03	23.300
B1	4°	E 9,50	18.397	E 10,74	20.796	E 12,39	23.996
B2	4°	E 9,79	18.950	E 11,06	21.421	E 12,77	24.717
B3	4°	E 9,97	19.298	E 11,27	21.816	E 13,00	25.172
B4	4°	E 10,18	19.714	E 11,51	22.285	E 13,28	25.714
Bs	5°	E 9,82	19.011	E 11,10	21.491	E 12,81	24.797
Bs1	5°	E 10,13	19.610	E 11,45	22.168	E 13,21	25.578
Bs2	5°	E 10,43	20.195	E 11,79	22.829	E 13,60	26.341
Bs3	5°	E 10,64	20.610	E 12,03	23.298	E 13,88	26.883
Bs4	5°	E 11,00	21.300	E 12,44	24.078	E 14,35	27.782
C	6°	E 10,38	20.089	E 11,73	22.709	E 13,53	26.203
C1	6°	E 10,72	20.747	E 12,11	23.453	E 13,98	27.062
C2	6°	E 11,11	21.509	E 12,56	24.314	E 14,49	28.055
C3	6°	E 11,51	22.278	E 13,01	25.184	E 15,01	29.058
C4	6°	E 12,09	23.408	E 13,67	26.461	E 15,77	30.532
D	7°	E 11,31	21.907	E 12,79	24.764	E 14,76	28.574
D1	7°	E 11,75	22.750	E 13,28	25.717	E 15,33	29.674
D2	7°	E 12,15	23.519	E 13,73	26.587	E 15,84	30.677
D3	7°	E 12,54	24.280	E 14,18	27.447	E 16,36	31.670
D4	7°	E 12,94	25.050	E 14,62	28.317	E 16,87	32.674
D5	7°	E 13,34	25.835	E 15,08	29.205	E 17,40	33.698
Ds	8°	E 12,25	23.711	E 13,84	26.804	E 15,97	30.928
Ds1	8°	E 12,75	24.685	E 14,41	27.905	E 16,63	32.198
Ds2	8°	E 13,27	25.687	E 15,00	29.037	E 17,30	33.504
Ds3	8°	E 13,80	26.714	E 15,60	30.198	E 18,00	34.844
Ds4	8°	E 14,24	27.566	E 16,09	31.162	E 18,57	35.956
Ds5	8°	E 14,70	28.456	E 16,61	32.167	E 19,17	37.116
Ds	8°bis	E 13,25	25.660	E 14,98	29.007	E 17,29	33.470
Ds1	8°bis	E 13,32	25.791	E 15,06	29.155	E 17,37	33.641
Ds2	8°bis	E 13,84	26.793	E 15,64	30.287	E 18,05	34.947
Ds3	8°bis	E 14,37	27.820	E 16,24	31.448	E 18,74	36.286
Ds4	8°bis	E 14,81	28.672	E 16,74	32.412	E 19,31	37.398
Ds5	8°bis	E 15,27	29.562	E 17,26	33.418	E 19,91	38.559

Dopo ampia discussione sulla problematica le parti sottoscrivono il presente accordo:

Premesso che il fondo di cui all'art.39 del CCNL 1998/2001 a seguito della sottoscrizione del CCNL 2° Biennio Economico del 20 settembre 2001 ha subito le rideterminazioni complessive così come calcolate dal precedente accordo stipulato in data 1 ottobre u.s. e che a seguito delle opportune verifiche è stato rilevato che ai sensi degli artt. 31 e 35 del CCNL 1998/2001 rispettivamente:

- che in caso di passaggio tra categorie o di livello economico all'interno di una categoria, il dipendente acquisisce il trattamento economico iniziale previsto dal nuovo profilo;
- che la erogazione delle quote relative alla progressione economica orizzontale per il personale interessato deve decorrere necessariamente a far data dal 1 gennaio di ogni anno;

Verificata la disponibilità del fondo che per l'anno 2002 ammonta a

£ 1.618.303.094

E 835.783,80

e che le parti hanno concordato in data 1 ottobre u.s. di attribuire una fascia economica a tutto il personale del ruolo professionale, tecnico, amministrativo e al personale del ruolo sanitario non beneficiario delle trasformazioni economiche di cui agli artt. 8 e 9 del CCNL 2° Biennio Economico, riservandosi, nell'ambito delle compatibilità del fondo, per l'anno 2003, la possibilità di progressioni economiche orizzontali per i restanti operatori cui il presente accordo non si applica e che comunque la data di decorrenza del valore economico dell'attribuzione della fascia è determinata all'1/1/2002, si riporta la tabella così come modificata a seguito del presente accordo:

Ipotesi incremento fasce ASL SA/1

01/01/2002

	Quota	Q/annua	Q/annua			
n° Dip.	Annua	:12	X 13 =	Tot.x n° Dip.	Lire	Euro

A	A1	2	L. 712.000	L. 59.333	L. 771.333	L. 1.542.667	L. 1.542.667	E 796,72
A	A1	0	L. 712.000	L. 59.333	L. 296.667	L. -	L. -	E -
A1	A2	74	L. 695.000	L. 57.917	L. 752.917	L. 55.715.833	L. 55.715.833	E 28.774,83
A2	A3	230	L. 412.000	L. 34.333	L. 446.333	L. 102.656.667	L. 102.656.667	E 53.017,74
A2	A3	55	L. 412.000	L. 34.333	L. 34.333	L. 1.888.333	L. 1.888.333	E 975,24
A3	A4	0	L. 474.000	L. 39.500	L. 513.500	L. -	L. -	E -

B	B1	25	L. 801.000	L. 66.750	L. 867.750	L. 21.693.750	L. 21.693.750	E 11.203,89
B	B1	0	L. 801.000	L. 66.750	L. 801.000	L. -	L. -	E -
B1	B2	2	L. 831.000	L. 69.250	L. 900.250	L. 1.800.500	L. 1.800.500	E 929,88
B2	B3	328	L. 524.000	L. 43.667	L. 567.667	L. 186.194.667	L. 186.194.667	E 96.161,52
B2	B3	7	L. 524.000	L. 43.667	L. 262.000	L. 1.834.000	L. 1.834.000	E 947,18
B3	B4	0	L. 624.000	L. 52.000	L. 676.000	L. -	L. -	E -

Bs	Bs1	0	L. 900.000	L. 75.000	L. 525.000	L. -	L. -	E -
Bs1	Bs2	1	L. 879.000	L. 73.250	L. 952.250	L. 952.250	L. 952.250	E 491,80
Bs2	Bs3	212	L. 624.000	L. 52.000	L. 676.000	L. 143.312.000	L. 143.312.000	E 74.014,47
Bs3	Bs4	0	L. 1.036.000	L. 86.333	L. 1.122.333	L. -	L. -	E -

C	C1	0	L. 989.000	L. 82.417	L. 1.071.417	L. -	L. -	E -
C1	C2	13	L. 1.144.000	L. 95.333	L. 1.239.333	L. 16.111.333	L. 16.111.333	E 8.320,81
C2	C3	106	L. 1.156.000	L. 96.333	L. 1.252.333	L. 132.747.333	L. 132.747.333	E 68.558,28
C3	C4	0	L. 1.698.000	L. 141.500	L. 1.839.500	L. -	L. -	E -

D	D1	0	L. 1.267.000	L. 105.583	L. 1.372.583	L. -	L. -	E -
D1	D2	8	L. 1.156.000	L. 96.333	L. 1.252.333	L. 10.018.667	L. 10.018.667	E 5.174,21
D2	D3	61	L. 1.144.000	L. 95.333	L. 1.239.333	L. 75.599.333	L. 75.599.333	E 39.043,80
D3	D4	19	L. 1.156.000	L. 96.333	L. 1.252.333	L. 23.794.333	L. 23.794.333	E 12.288,75
D4	D5	60	L. 1.180.000	L. 98.333	L. 1.278.333	L. 76.700.000	L. 76.700.000	E 39.612,24

Ds	Ds1	0	L. 1.463.000	L. 121.917	L. 1.584.917	L. -	L. -	E -
Ds1	Ds2	0	L. 1.465.000	L. 122.083	L. 1.587.083	L. -	L. -	E -
Ds2	Ds3	0	L. 1.543.000	L. 128.583	L. 1.671.583	L. -	L. -	E -
Ds3	Ds4	9	L. 1.281.000	L. 106.750	L. 1.387.750	L. 12.489.750	L. 12.489.750	E 6.450,42
Ds4	Ds5	0	L. 1.337.000	L. 111.417	L. 1.448.417	L. -	L. -	E -

L. 865.051.417	E 446.761,77
----------------	--------------

Atteso che la spesa occorrente pertanto ammonta a £ 865.051.417 pari ad E 446.761,77, per l'anno 2002 si prevede un residuo attivo quale differenza tra fondo disponibile e applicazione del presente accordo così come indicato:

ANNO 2002		£ 1.618.303.094	E 835.783,80
	differenza		
Fascia 2002		£ 865.051.417	E 446.761,77
	residuo attivo	£ 753.251.677	E 389.022,03

che sommato al residuo attivo per l'anno 2001 determina un residuo attivo complessivo come di seguito:

ANNO 2001	residuo attivo	£ 1.008.869.091	E 521.037,40
	somma		
ANNO 2002	residuo attivo	£ 753.251.677	E 389.022,03
	residuo attivo complessivo	£ 1.762.120.768	E 910.059,43

che così come sancito dal CCNL 98/2001 art.39 c.7, saranno temporaneamente utilizzati per le finalità del fondo per la produttività collettiva di cui all'art.38 c.3 per l'anno 2002.

Attesa la estrema disponibilità del fondo anche per l'anno 2003 le parti concordano di definire inoltre la attribuzione di una fascia retributiva superiore anche al restante personale, al fine di perseguire le seguenti finalità:

- progressivo svuotamento della categoria "A" laddove sarà perseguibile, garantendo comunque il raggiungimento a tutti del valore massimo attribuibile nella progressione economica in considerazione che i processi di riorganizzazione dei servizi ausiliari comportano oltre alla necessità di riqualificare questo personale, di valorizzarne l'attività attraverso un adeguato riconoscimento economico;
- completare il percorso di valorizzazione professionale per il personale della categoria "Bs" iniziato con la vertenza per il personale sanitario e tecnico precedentemente inquadrato in categoria "C".

Pertanto le parti concordano di attribuire a far data dal 1 gennaio 2003 un incremento, così come sotto indicato

	Quota	Q/annua	Q/annua			
n° Dip.	Annua	:12	X 13 =	Tot.x n° Dip.	Lire	Euro

A	A1	67	L. 712.000	L. 59.333	L. 771.333	L. 51.679.333	L. 51.679.333	E 26.690,15
A1	A2	2	L. 695.000	L. 57.917	L. 752.917	L. 1.505.833	L. 1.505.833	E 777,70
A2	A3	55	L. 412.000	L. 34.333	L. 446.333	L. 24.548.333	L. 24.548.333	E 12.678,16
A3	A4	230	L. 474.000	L. 39.500	L. 513.500	L. 118.105.000	L. 118.105.000	E 60.996,14

B	B1	55	L. 801.000	L. 66.750	L. 867.750	L. 47.726.250	L. 47.726.250	E 24.648,55
B1	B2	0	L. 831.000	L. 69.250	L. 900.250	L. -	L. -	E -
B2	B3	0	L. 524.000	L. 43.667	L. 567.667	L. -	L. -	E -
B3	B4	0	L. 624.000	L. 52.000	L. 676.000	L. -	L. -	E -

Bs	Bs1	7	L. 900.000	L. 75.000	L. 975.000	L. 6.825.000	L. 6.825.000	E 3.524,82
Bs1	Bs2	0	L. 879.000	L. 73.250	L. 952.250	L. -	L. -	E -
Bs2	Bs3	1	L. 624.000	L. 52.000	L. 676.000	L. 676.000	L. 676.000	E 349,12
Bs3	Bs4	212	L. 1.036.000	L. 86.333	L. 1.122.333	L. 237.934.667	L. 237.934.667	E 122.883,00

C	C1	0	L. 989.000	L. 82.417	L. 1.071.417	L. -	L. -	E -
C1	C2	0	L. 1.144.000	L. 95.333	L. 1.239.333	L. -	L. -	E -
C2	C3	0	L. 1.156.000	L. 96.333	L. 1.252.333	L. -	L. -	E -
C3	C4	0	L. 1.698.000	L. 141.500	L. 1.839.500	L. -	L. -	E -

D	D1	0	L. 1.267.000	L. 105.583	L. 1.372.583	L. -	L. -	E -
D1	D2	0	L. 1.156.000	L. 96.333	L. 1.252.333	L. -	L. -	E -
D2	D3	0	L. 1.144.000	L. 95.333	L. 1.239.333	L. -	L. -	E -
D3	D4	0	L. 1.156.000	L. 96.333	L. 1.252.333	L. -	L. -	E -
D4	D5	0	L. 1.180.000	L. 98.333	L. 1.278.333	L. -	L. -	E -

Ds	Ds1	0	L. 1.463.000	L. 121.917	L. 1.584.917	L. -	L. -	E -
Ds1	Ds2	0	L. 1.465.000	L. 122.083	L. 1.587.083	L. -	L. -	E -
Ds2	Ds3	0	L. 1.543.000	L. 128.583	L. 1.671.583	L. -	L. -	E -
Ds3	Ds4	0	L. 1.281.000	L. 106.750	L. 1.387.750	L. -	L. -	E -
Ds4	Ds5	0	L. 1.337.000	L. 111.417	L. 1.448.417	L. -	L. -	E -

L. 489.000.417	E 252.547,64
----------------	--------------

IPOTESI ULTERIORE INCREMENTO FASCE DECORRENZA 01/01/2003

A > A1	(712.000 : 12 x 13)x 0 =	L. 0	E 0,00
A1 > A2	(695.000 : 12 x 13)x 0 =	L. 0	E 0,00
A2 > A3	(412.000 : 12 x 13)x 0 =	L. 0	E 0,00
A3 > A4	(474.000 : 12 x 13)x 0 =	L. 0	E 0,00
B > B1	(801.000 : 12 x 13)x 0 =	L. 0	E 0,00
B1 > B2	(831.000 : 12 x 13)x 25 =	L. 22.506.250	E 11.623,51
B2 > B3	(524.000 : 12 x 13)x 2 =	L. 1.135.333	E 586,35
B3 > B4	(624.000 : 12 x 13)x 328 =	L. 221.728.000	E 114.512,96
Bs > Bs1	(900.000 : 12 x 13)x 0 =	L. 0	E 0,00
Bs2 > Bs3	(624.000 : 12 x 13)x 0 =	L. 0	E 0,00
Bs3 > Bs4	(1.036.000 : 12 x 13)x 0 =	L. 0	E 0,00
C2 > C3	(1.156.000 : 12 x 13)x 13 =	L. 16.280.333	E 8.408,09
C3 > C4	(1.698.000 : 12 x 13)x 106 =	L. 194.987.000	E 100.702,38
D > D1	(1.267.000 : 12 x 13)x 167 =	L. 229.221.417	E 118.382,98
D > D1	(278.000 : 12 x 13)x 27 =	L. 8.131.500	E 4.199,57
D1 > D2	(1.156.000 : 12 x 13)x 81 =	L. 101.439.000	E 52.388,87
D1 > D2	(290.000 : 12 x 13)x 542 =	L. 170.278.333	E 87.941,42
D2 > D3	(1.144.000 : 12 x 13)x 33 =	L. 40.898.000	E 21.122,05
D2 > D3	(278.000 : 12 x 13)x 193 =	L. 58.125.167	E 30.019,14
D3 > D4	(1.156.000 : 12 x 13)x 62 =	L. 77.644.667	E 40.100,12
D4 > D5	(916.000 : 12 x 13)x 347 =	L. 344.339.667	E 177.836,60
Ds4 > Ds5	(1.337.000 : 12 x 13)x 9 =	L. 13.035.750	E 6.732,40
TOTALI		L. 1.499.750.417	E 774.556,45

Le parti concordano che, attesa la avvenuta trasformazione dei posti in applicazione degli art. 8 e 9 del CCNL secondo biennio economico del 20 settembre 2001 venga completata la procedura di assegnazione nell'ambito delle funzioni proprie del profilo di appartenenza degli operatori interessati, attraverso la riassegnazione degli operatori, necessariamente in collegamento al modello organizzativo dei servizi dell'Azienda, conformemente a quanto sancito dalle norme nazionali e regionali di riferimento, nella fattispecie LR. 2/94 e 32/94, LR 2/98, Deliberazione giunta Regionale della Campania n° 7301 pubblicata sul BURC 11 gennaio 2002 .

Pertanto entro e non oltre il 31 DICEMBRE 2002 non solo dovrà essere conclusa la concertazione sulla dotazione organica così come ridisegnata in applicazione dell'Atto Aziendale, ma dovranno essere concluse le opportune verifiche atte a fare rientrare secondo i modelli di riferimento, tutte le figure professionali all'interno dell'espletamento delle funzioni relative ai profili professionali di appartenenza.

Le parti convengono di concludere entro e non oltre il 31 dicembre 2002 la concertazione sulla determinazione della dotazione organica, ivi compresa la determinazione delle carenze e relative riserve al fine di poter concretamente avviare tutte le procedure atte a determinare gli istituti ad essa connessi: selezioni interne e trasformazione dei posti al fine di dare idonea sistemazione a tutte le situazioni anomale e valorizzare concretamente le funzioni di fatto espletate dai lavoratori; individuazione delle funzioni di coordinamento semplice e complesso (allegato 3).

Le parti concordano in riferimento al problema del coordinamento affinché siano individuate tutte le figure con tale compito necessarie al funzionamento dei servizi sanitari , amministrativi e tecnici alla luce della nuova organizzazione aziendale.

Tali funzioni saranno assegnate in prima istanza al personale in possesso dei requisiti prescritti o che già esercitano tale funzione con riconoscimento giuridico ed economico.

I posti vacanti saranno assegnati al personale che, in possesso del titolo al 30/04/99, di fatto svolgeva le funzioni coordinamento senza riconoscimento giuridico ed economico.

Agli stessi sarà riconosciuta dall'01/09/2001 l'indennità di coordinamento prevista.

Per gli ulteriori posti che risultassero vacanti, le funzioni saranno assegnate nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento nonché dal relativo CCNL.

REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI DI COORDINAMENTO DI ATTIVITA' DI CUI ALL'ART. 10 DEL CCNL BIENNIO ECONOMICO 2000-2001

1. Per meglio valorizzare l'autonomia e la responsabilità delle professioni sanitarie e di assistenza sociale e migliorare l'efficienza organizzativa finalizzata ad elevare la qualità delle prestazioni, l'amministrazione nell'ambito del processo di riordino della organizzazione del lavoro, individua con atto formale specifiche funzioni di coordinamento di attività da affidare a personale appartenente alle professioni citate in possesso ai requisiti specifici e di esperienze adeguata.
2. Le funzioni di coordinamento individuate dall'amministrazione non costituiscono posti di dotazione organica e sono modificabili per effetto di diversa programmazione dell'attività istituzionale o di successiva diversa organizzazione interna o di diverso riordino dei processi gestionali finalizzati al miglioramento della efficienza organizzativa per meglio assolvere i fini istituzionali.
3. L'attribuzione delle funzioni di coordinamento al personale in possesso dei richiesti requisiti non comporta né progressioni interne di carriera automatiche né differenze retributive tabellari salvo la corresponsione dell'indennità di funzione nella misura all'uopo prevista.
4. La funzione di coordinamento è attribuita con provvedimento motivato, dal Direttore Generale su proposta del Direttore Sanitario, per l'area sanitaria, e dal Direttore Amministrativo, per l'area tecnica dell'assistenza sociale, sentito obbligatoriamente il Responsabile dell'unità operativa nel cui ambito va esercitata la funzione anzidetta.
5. La funzione di coordinamento di attività e servizio con assunzione di responsabilità del proprio operato è attribuita al personale appartenente ai profili interessati in possesso di esperienza professionale nello specifico profilo, di anni cinque.
Tale esperienza è ridotta di un anno per il personale in possesso del certificato di abilitazione a funzioni direttive.
Tenuto conto, inoltre, della natura e dei programmi da realizzare, in sede di attribuzione della funzione anzidetta, va tenuto conto anche, sulla base del curriculum professionale vantato dagli interessati:
 - dei requisiti culturali e professionali posseduti;
 - delle attività formative e di studio vantati nell'area professionale di appartenenza;
 - delle attitudini e capacità professionali dimostrate nel tempo - delle esperienze acquisite nella specifica area di operatività nel cui ambito va esercitata la funzione in interesse.
6. In sede di prima attribuzione della funzione in interesse la stessa, nell'ordine, va attribuita:
 - a) al personale già ricompreso nella categoria D/DS al 31 Agosto 2001 non titolare di posizione organizzativa ed in possesso del Diploma di Scuola Universitaria diretto a fini speciali (DAI) o del diploma di abilitazione a funzioni direttive nell'assistenza infermieristica rilasciato da Scuole autorizzate
 - b) al personale già ricompreso nella cat. D/DS al 31 Agosto 2001 non titolare di posizione organizzativa e sfornito dei diplomi di cui alla lettera a)
 - c) al personale proveniente dalla Cat. C non titolare di posizione organizzativa ed in possesso di uno dei diplomi di cui alla lettera a)
 - d) al personale proveniente dalla Cat. C non titolare di posizione organizzativa e privo dei diplomi di cui alla lettera a)
7. L'attribuzione della funzione di coordinamento ha luogo dopo che l'Azienda, con riferimento al proprio assetto interno, ha provveduto alla individuazione delle unità operative nel cui ambito va attribuita una o più funzioni di coordinamento e formalizzato, in sede di contrattazione integrativa, l'ammontare delle risorse destinate al finanziamento della indennità di funzione.

8. La funzione di coordinamento è conferita per la durata di anni uno ed alla scadenza è rinnovabile previa verifica dei risultati ottenuti.

Tale funzione può, comunque, essere revocata ancor prima della scadenza in caso di inosservanza delle direttive impartite per l'attuazione dei programmi e la realizzazione dei progetti finalizzati al miglioramento organizzativo ed al conseguimento di più elevati livelli di efficienza e al miglioramento dei livelli quali-quantitativi delle prestazioni assistenziali.

9. La funzione di coordinamento di cui all'art.10 del C.C.N.L. Biennio economico 2000-2001, la cui attribuzione è disciplinata dal presente regolamento, è incompatibile con l'incarico di posizione organizzativa di cui agli artt.20 e 21 del C.C.N.L. del 7 aprile 1999.

ARTICOLO 44

INDENNITÀ PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI LAVORO

Le parti fin d'ora concordano di dover affrontare, dopo la stipula del presente contratto e comunque entro l'inizio del 2003, il problema dell'eventuale riduzione dell'orario di lavoro per particolari figure professionali e per specifici ambiti di attività.

E' evidente che il processo di aziendalizzazione richiede necessariamente un impiego flessibile delle risorse umane. Con tale consapevolezza le parti concordano, in linea generale, che gli istituti di cui al presente articolo siano gradualmente finalizzati proprio a consentire la detta flessibilità valorizzando la disponibilità ad operare variazioni anche sostanziali dell'articolazione dell'impegno orario per adeguarlo alle esigenze dell'utenza e dei servizi. Nel contempo, con l'applicazione degli istituti di cui al presente articolo, le parti intendono valorizzare compiutamente tutte le attività che per la loro specificità comportano condizioni di lavoro non agevoli.

Art. 44 c. 2: l'indennità di polizia giudiziaria non spetta in funzione del profilo professionale o posizione giuridica, ma unicamente alla circostanza di possedere la qualificazione di ufficiale o agente di polizia giudiziaria, conferita dal Prefetto o dal Presidente della Giunta Regionale.

L'indennità di profilassi antitubercolare è estesa a tutto il personale ausiliario, parasanitario e sanitario operante in reparti o UU.OO. fisiologiche (pneumologia e/o sezioni aggregate)

Art.44 c.3: è confermata l'indennità di turno al personale del ruolo sanitario appartenente alle posizioni funzionali corrispondenti agli ex (5° - 6° - 7°) livello retributivo ed operante in servizi articolati su tre turni nella misura di lire 8700 (Euro 4,49).

Ai sensi di quanto disposto dall'art.44 punto 3, 3° capoverso del CCNL del 94/97 vengono individuate le seguenti categorie di personale, se ed in quanto operante su tre turni, a copertura delle 24 ore, cui attribuire nei limiti del vincolo finanziario determinato, la prevista indennità giornaliera di lire 8700 (Euro 4,49):

autisti

centralinisti – portieri

operatori tecnici addetti all'assistenza

ausiliari specializzati

operatori tecnici

Detta indennità inoltre va corrisposta anche al personale turnista che viene utilizzato per la copertura di personale in ferie o in malattia per i giorni di effettivo servizio prestato fuori turno.

Art. 44 c.4: è confermata l'indennità giornaliera di lire 4000 (Euro 2,07) al personale di tutti i ruoli appartenenti alle fasce dalla A alla D, compresi i livelli super, assegnati ad impianti e servizi ed operanti su 2 turni giornalieri (mattino/pomeriggio) purché la misura dei pomeriggi sia pari ad 1/4 delle giornate effettivamente lavorate nel mese.

Tale indennità è estesa a tutto il personale operante in qualsiasi impianto, reparto e servizio anche se non operante sulle 12 ore giornaliere ed attivato per esigenze di ottimizzazione delle prestazioni su 2 turni.

Art.44 c.5: l'indennità di lire 50.000 (Euro 25,82), è estesa a tutti gli operatori professionali coordinatori del ruolo sanitario (capo sala, ostetriche, tecnici di laboratorio, tecnici di radiologia, tecnici della riabilitazione etc), che operano su un solo turno giornaliero ma sono responsabili dell'organizzazione e dell'assistenza infermieristica ed alberghiera nei servizi di assegnazione, cumulabile solo con le indennità previste per i reparti di terapia intensiva, sub intensiva, sala operatoria e nefrologia e dialisi (lire 8.000 Euro 4,13) e malattie infettive e SERT (lire 10.000 Euro 5,16).

Art.44 c. 6: al personale infermieristico delle terapie intensive, sale operatorie, sub intensive, nefrologia e dialisi spettano lire 8.000 (Euro 4,13) per ogni giornata di effettivo servizio nonché al personale impegnato nei pronto soccorso solo se muniti di astanteria con monitor per l'osservazione breve dei pazienti.

Tale indennità è cumulabile con quella di:

- lire 4.000 (Euro 2,07) comma 4
- lire 8.700 (Euro 4,49) comma 3
- lire 55.000 (Euro 28,41) comma 7
- lire 50.000 (Euro 25,82) comma 5

Poiché tale indennità spetta anche ad altri operatori sanitari che ne beneficiano, nei limiti contrattualmente stabiliti, (art.44 comma 9), le parti convengono che l'indennità di lire 8.000 (Euro 4,13) è estesa a tutti gli operatori sanitari (tecnici di radiologia, infermieri professionali e generici, ostetriche, tecnici della riabilitazione etc) relativamente alla presenza nelle terapie intensive, sub intensive, sale operatorie, nefrologia e dialisi, limitatamente ai turni di servizio effettivamente svolti.

L'indennità di lire 10.000 (Euro 5,16) spetta al personale infermieristico delle UU.OO. di malattie infettive e del SERT ed è cumulabile con quelle sopra citate nonché al personale dei reparti di SPDC laddove vengano istituite sezioni di isolamento per malattie infettive.

Tale indennità spetta altresì agli operatori dei reparti di pneumologia, attesa la documentata presenza in ambiente protetto di degenti affetti da malattie tubercolari.

Tale indennità è erogata per tutta la durata del periodo di presenza in reparto di degenti portatori di patologie infettive.

L'indennità di malattie infettive di lire 10.000 (Euro 5,16), spetta agli altri operatori sanitari che effettuano un turno intero nei servizi previsti, nonché nei reparti di emodialisi limitatamente al personale adibito al servizio nella sala contumacia.

Art. 44 c.7: l'indennità di lire 55.000 (Euro 28,41) mensili spetta al personale del ruolo sanitario dalla fascia Bs a quella Ds, operante su un solo turno nelle terapie intensive e nelle sale operatorie, ed è cumulabile con l'indennità di lire 8.000 (Euro 4,13) prevista per questi settori.

Art. 44 c. 8: l'indennità di lire 2.000 (Euro 1,03) giornaliera spetta al personale ausiliario socio sanitario ed OTA che opera nelle terapie intensive, sub intensive, nelle UU.OO. di malattie infettive, SERT, nefrologia e dialisi ed è cumulabile con l'indennità giornaliera di lire 4.000 (Euro 2,07) e/o 8.700 (Euro 4,49), così come determinate dal presente accordo.

Art. 44 c. 10: le indennità previste nei comma 6 e 8 non sono corrisposte nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuate, tranne che per i riposi compensativi.

Per riposo compensativo si intende l'assenza per compensare l'orario di servizio effettuato nei giorni precedenti.

A tal fine le parti convengono che, poiché le indennità previste dall'art. 44 commi 3,4,6 e 8 non possono essere corrisposte nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo, salvo per i riposi compensativi, si conviene che per riposo compensativo, al fine della corresponsione delle indennità di cui trattasi, debbano intendersi anche i giorni di riposo successivi al turno notturno.

Le parti inoltre convengono che in ogni caso, le predette indennità non possono superare, nel caso dei riposi compensativi il numero massimo di 63 indennità, ritenendo lo stesso equivalente al limite massimo ottenibile dalla sommatoria delle domeniche e delle festività annue previste.

Art. 44 c. 11: l'indennità notturna di lire 4.500 l'ora spetta a tutto il personale che come orario ordinario opera nella fascia di lavoro compresa tra le 22,00 e le 06,00.

Art. 44 c. 12: l'indennità festiva spetta:

- al personale in servizio in giorno festivo per prestazioni superiori alla metà dell'orario di turno per lire 30.000 (Euro 15,49).
- al personale in servizio nel giorno festivo per prestazioni pari o inferiori alla metà dell'orario di turno per lire 15.000 (Euro 7,75).

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Indennità maneggio e/o trasporto valori

Al personale adibito in via continuativa a servizi che comportino il maneggio e/o trasporto di valori di cassa compete una indennità:

- 1) giornaliera di lire 3.000 (Euro 1,55) per il maneggio valori per le reali giornate di effettivo servizio prestato;
- 2) mensile di lire 40.000 (Euro 20,66) per il trasporto valori.

Le due indennità sono cumulabili.

Tutte le indennità del presente accordo, salvo quelle la cui decorrenza è già stata precedentemente regolamentata da istituti contrattuali e dal contratto integrativo aziendale, decorrono dall' 01/01/2003.

Nuova figura dell'Operatore Socio sanitario

Al fine di favorire il processo di riordino delle professioni sanitarie e previa valutazione del fabbisogno di questa nuova figura, sulla base delle esigenze organizzative dell'Azienda, le delegazioni concordano di provvedere alla istituzione nella dotazione organica del nuovo profilo dell'operatore socio-sanitario.

Nelle more dell'attivazione dei corsi per la attribuzione della qualifica di O.S.S., le parti concordano di ridisegnare il fabbisogno della dotazione organica, al fine di favorire il rientro nelle mansioni proprie del profilo di appartenenza degli attuali OTA. Tale percorso, comunque dovrà necessariamente concludersi entro e non oltre i termini che saranno indicati da disposizioni regionali, dopo il quale le attività degli attuali operatori tecnici addetti all'assistenza saranno quelle descritte dal CCNL.

Legge 401/2001

Le parti concordano di applicare il comma 4 dell'art. 2 della Legge 401/2001 tenuto conto delle esigenze organizzative dell'Azienda e della valutazione del fabbisogno delle qualifiche dirigenziali.

Formazione

Le parti convengono sulla necessità di avviare i percorsi formativi obbligatori così come già concordati nel regolamento allegato al primo contratto integrativo aziendale, con priorità per l'alfabetizzazione informatica di base.

A tal fine le parti, quindi convengono di definire nel più breve tempo possibile, per l'acquisizione dei crediti formativi nel quinquennio a tutti gli operatori interessati, cioè a tutte le categorie professionali sanitarie, così come previsto dalla circolare del Ministero della Salute n° 37, procedure, tempi e modalità affinché l'Azienda si attivi per la organizzazione di eventi formativi e che ne chieda l'accreditamento alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua.

Ciò in considerazione:

- dell'obbligo formativo così come determinato nel quinquennio;
- della necessità di fare svolgere la predetta attività formativa in loco;
- del considerevole risparmio che si determina nel rimborso di spese di viaggio e di soggiorno;
- della obbligatorietà che le predette attività si svolgono nelle ore di formazione previste dai CCNL;
- della possibilità di acquisire e/o offrire da/ad altre strutture le predette attività formative attraverso l'acquisto e/o l'offerta dei pacchetti - predisposti;
- della possibilità di reperire le professionalità adeguate tra il personale stesso;
- della possibilità che i programmi possano corrispondere direttamente ai bisogni formativi del personale e che lo stesso può contribuire alla individuazione dei bisogni formativi e delle forme di aggiornamento ritenute più utili o urgenti;
- della possibilità di consorziarsi, suddividendosi i compiti della produzione di eventi formativi, condividendoli per i propri utenti;
- della possibilità diretta di controllare la qualità della formazione.

Pertanto, le parti concordano di ridefinire la dotazione organica del settore prevedendone un potenziamento, al fine di rendere possibile la gestione autonoma dell'attività formativa, ridurre i costi e rendere possibile l'attuazione delle fasi del programma formativo e l'adempimento quinquennale dei crediti obbligatori.

Mobilità

Le parti concordano di applicare l'istituto della mobilità interna ed esterna, secondo lo schema di regolamento allegato al presente verbale (Allegato n . 4).

Appare ovvio che le procedure regolamentate, saranno attuate solo ed esclusivamente a seguito di apposita seduta negoziale che ne definisca i reali bisogni e le priorità. Tali procedure potranno essere avviate anche a conclusione e a completamento della concertazione sulla dotazione organica e sul relativo fabbisogno di personale e relativa definizione del piano di assunzioni.

Allegato 4

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA MOBILITA' DI CUI ALL'ART. 19 DEL C.C.N.L. INTEGRATIVO DEL 20 SETTEMBRE 2001

- ◆ Per migliorare l'efficienza organizzativa e ridurre i tempi quali richiesti per il reclutamento del personale, l'Azienda, nell'ambito della programmazione annuale del fabbisogno del personale, definito il piano di assunzione nel rispetto delle percentuali quali previste dall'art. 1 del DPR 200/01, per il reperimento del personale ritenuto necessario e indispensabile per l'assolvimento al meglio dei fini istituzionali ed elevare la qualità delle prestazioni, ricorre prioritariamente all'istituto della mobilità volontaria tra aziende di cui all'art. 19 del CCNL integrativo sottoscritto in data 20 settembre 2001.
- ◆ Individuati i posti da coprire con la mobilità volontaria l'Azienda, con cadenza annuale può indire avviso pubblico con la specificazione dei profili professionali, le sedi e relativi dipartimenti, servizi e/o unità operative, per i quali gli interessati, ove in possesso dei requisiti richiesti, possono formulare istanza di mobilità nel rispetto delle indicazioni e delle procedure quali previste dal vigente CCNL e dal presente regolamento. Tali avvisi verranno pubblicati sui bollettini ufficiali della regione così come previsto dalle norme vigenti.
- ◆ All'istanza di mobilità va necessariamente allegata la seguente documentazione
 - a) certificato di servizio rilasciato dall'amministrazione di appartenenza;
 - b) dettagliato curriculum formativo e professionale;
 - c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del DPR 445/00 attestante, ove esistenti, particolari situazioni personali, familiari o sociali.
- ◆ Possono partecipare alla mobilità i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che abbiano superato, con esito positivo, il periodo di prova e che siano residenti nell'ambito della provincia di Salerno, in uno dei comuni aderenti all'Azienda. In mancanza del requisito della "residenza propria" costituisce requisito alternativo la "residenza della famiglia di origine".
- ◆ Qualora le domande pervenute nei termini fissati dall'avviso pubblico risultino in numero superiore ai posti disponibili l'Azienda procede ad una valutazione positiva e comparativa delle stesse da effettuarsi sulla base del curriculum formativo e professionale vantato dagli interessati con riferimento all'area di operatività nel cui ambito sono allocati i posti da coprire. In sede di valutazione, in particolare, vanno attenzionate le esperienze lavorative nell'area di riferimento, la formazione specifica, l'attività didattica, l'esercizio delle funzioni di coordinamento di cui all'art. 10 del CCNL secondo biennio economico 2000/2001, l'espletamento di incarico di posizione organizzativa. In sede di valutazione, a parità di merito, vanno altresì considerate le particolari situazioni personali, familiari o sociali eventualmente rappresentate dagli interessati.
- ◆ La valutazione di cui al punto precedente è affidata ad apposita Commissione Tecnica nominata dal Direttore Generale, composta da due dirigenti responsabili di Dipartimento o di Struttura complessa e presieduta dal Direttore Sanitario o dal Direttore Amministrativo o da eventuali loro delegati.
- ◆ Le situazioni personali, familiari o sociali da considerare, ove documentate dagli interessati, sono:
 - a) ricongiunzione al coniuge o al convivente di fatto con priorità per il coniuge o convivente che lavora alle dipendenze dell'Azienda;
 - b) assistenza a familiari che versano in particolari condizioni di salute con priorità per i familiari con handicap in situazione di gravità ai sensi della legge 104/92 e per la cui assistenza sussistono le condizioni di continuità e di esclusività quali specificatamente previste dall'art. 20 della legge 53/00;
 - c) disponibilità a prestare lavoro nell'attuale distretto della Costiera Amalfitana o in quelli che si determineranno in tali località a seguito delle modifiche organizzative in applicazione delle linee dell'atto aziendale con priorità assoluta per i dipendenti ivi residenti o che abbiano ivi residenza la famiglia di origine.

- ◆ il 10% dei posti da coprire con la mobilità volontaria è riservato a dipendenti destinatari dei benefici di cui all'art. 33 della legge 104/92.
- ◆ La Commissione esaurito l'esame delle domande ed ultimata la valutazione delle stesse nei modi sopraindicati redige apposito verbale nel quale vanno necessariamente riportati:
 - a) il numero complessivo delle domande esaminate;
 - b) la valutazione delle stesse ai sensi e coi criteri indicati nei punti 5 e 7 del presente regolamento;
 - c) l'elenco dei dipendenti in forza ad altre aziende per i quali, alla luce della valutazione di cui alla lettera b), si ritiene debba esprimersi assenso al trasferimento per la copertura dei posti vacanti nelle dotazioni organiche.
 - d) Il verbale successivamente va trasmesso al Servizio Gestione Risorse Umane per i conseguenti adempimenti di competenza.
- ◆ Qualora le domande pervenute nei termini fissati dall'avviso pubblico siano in numero inferiore ai posti da coprire con la mobilità la Commissione, tenuto conto della esigenza e necessità di coprire i posti per fini di miglioramento della efficienza organizzativa, prende in esame, ove esistenti, anche le domande eventualmente presentate dopo la scadenza e comunque, pervenute non oltre sei mesi dalla stessa.
- ◆ Atteso che l'avviso pubblico ha cadenza annuale le domande presentate nei termini od anche oltre purché nei limiti di cui al punto precedente possono essere utilizzate per la copertura di posti che dovessero eventualmente rendersi disponibili nel relativo profilo e per i quali, per obiettive esigenze e nel preminente interesse dell'assistenza per fini di continuità, si ritiene necessario e prioritario procedere alla tempestiva copertura.

*SCHEMA TIPO DI REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DELLA MOBILITA' ALL'INTERNO
DELL'ASL*

Mobilità Interna

La mobilità all'interno dell'Azienda concerne l'utilizzazione sia temporanea che definitiva del personale in struttura ubicata in località diversa da quella di assegnazione ad una distanza di oltre km.10;

della mobilità nell'ambito delle strutture situate nel raggio di 10 km dalla località di assegnazione del dipendente stesso deve esserne data informazione ai soggetti di cui all'art. 9 comma 2 del CCNL 07/04/99.

La mobilità avviene nel rispetto della categoria profilo professionale, disciplina ove prevista e posizione economica di appartenenza del dipendente.

L'Azienda, prima di procedere alla copertura dei posti vacanti secondo le disposizioni vigenti, dispone di misure di mobilità ordinaria interna attraverso adeguata e tempestiva informazione sulla disponibilità dei posti da ricoprire.

Detta informazione sarà fornita attraverso l'indizione di appositi avvisi di mobilità che dovranno contenere le indicazioni relative al numero dei posti alla loro qualifica, categoria nonché l'indicazione del presidio, servizio od ufficio presso il quale risultano vacanti i posti oggetto degli avvisi.

I sindacati avvisi devono avere la più ampia divulgazione con almeno 15 giorni di affissione in ogni presidio, servizio od ufficio dell'ASL.

Il personale interessato dovrà presentare apposita domanda al servizio per la gestione della risorsa umana.

Può presentare domanda di trasferimento il personale che non abbia ottenuto un trasferimento a domanda nei sei mesi precedenti la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione alla mobilità.

Le graduatorie saranno formulate dal servizio gestione risorse umane secondo i seguenti criteri:

- a) per il personale collocato nelle categorie C e D a seguito della valutazione positiva, e in caso di più domande, comparata nel curriculum di carriera e professionale in rapporto al posto da ricoprire;
- b) per il personale collocato nelle categorie dalla A alla B, a seguito della valutazione dell'anzianità di servizio di ruolo e non di ruolo nella qualifica di appartenenza. Il punteggio assegnato è quello previsto dal DPR 220/2001.
- c) Per tutto il personale dovrà essere tenuto conto della situazione personale e familiare con l'attribuzione dei sotto indicati punteggi aggiuntivi fino ad un massimo di punti 15.

Situazione familiare massimo punti 6;

Stato di vedovanza con figli conviventi punti 2;

Per il coniuge convivente punti 1;

Per ogni figlio convivente punti 1 per un massimo di punti 2;

per altro familiare convivente ultrasessantacinquenne che risulti dallo stato di famiglia da almeno un anno punti 1;

Residenza anagrafica massimo punti 5:

Per favorire l'avvicinamento alla residenza di chi presta servizio presso strutture ubicate in un altro comune facente parte dell'ASL vengono attribuiti 0,15 per ogni Km di distanza dalla sede di servizio di appartenenza, tale attribuzione ha luogo solo nel caso in cui la nuova sede richiesta sia più vicina alla residenza degli interessati.

Situazioni particolari massimo punti 4:

Punti 2, per situazioni particolari documentate (malattia mentale, tossico-dipendenza, gravi malattie ed altri situazioni familiari con handicap superiori ai due terzi, separazioni e divorzi con affidamento di minori) fatte salve le situazioni prioritarie "assistenza a familiari che versano in particolari condizioni di salute con priorità per i familiari con handicap in situazione di gravità ai sensi della legge 104/92 e

per la cui assistenza sussistono le condizioni di continuità e di esclusività quali specificatamente previste dall'art. 20 della legge 53/00".

In caso di parità di punteggio ha la precedenza il dipendente con maggiore anzianità di servizio. In caso di parità ulteriore precede il dipendente con maggiore anzianità anagrafica.

Le graduatorie avranno validità per 18 mesi e verranno utilizzate per la copertura dei posti della medesima categoria e/o qualifica che si renderanno vacanti nella sede prevista dall'avviso di mobilità.

Il dipendente ha la facoltà di rinunciare al posto di nuova assegnazione entro 30 giorni dalla data di trasferimento e di ritornare alla sede di provenienza.

La rinuncia deve essere comunicata per iscritto ed esclude l'interessato dalla graduatoria specifica.

Il trasferimento si considera come non avvenuto.

Per la mobilità dei dirigenti sindacali si fa riferimento a quanto previsto all'art.18 punto 5 del C.C.N.L. integrativo del 20 settembre 2001.

Mobilità d'urgenza

Nel caso in cui, a seguito di eventi contingenti e non prevedibili, si renda necessario far fronte con urgenza alle esigenze funzionali dei servizi può essere utilizzato personale di tutte le categorie assegnato a servizi, presidi od uffici diversi da quello in cui si è verificata la particolare situazione di carenza.

Tale utilizzazione deve:

- essere disposta dal Dirigente del Servizio Gestione Risorse Umane con atto motivato;
- avere carattere di provvisorietà, essendo disposta per il tempo strettamente necessario al perdurare delle situazioni di emergenza;
- non essere superiore ad un periodo massimo di un mese nell'anno solare salvo consenso del dipendente.

Al personale che, a seguito di mobilità d'urgenza, viene utilizzato in presidio, servizio o ufficio diverso da quello di appartenenza spetta, se ed in quanto dovuta, l'indennità di missione prevista all'art.44 del C.C.N.L. integrativo del 20 settembre 2001.

Mobilità d'ufficio

L'ASL per mancanza di domande per la mobilità volontaria, per comprovate esigenze di servizio, può disporre d'ufficio misure di mobilità interna utilizzando i criteri per essa descritti.

La graduatoria, che deve comprendere tutti i dipendenti della medesima categoria, profilo professionale, disciplina ove prevista e posizione economica di appartenenza, viene utilizzata a partire dall'ultimo classificato.

Al personale interessato alla mobilità d'ufficio, spetta, se ed in quanto dovuta, l'indennità di missione prevista all'art.44 del C.C.N.L. integrativo del 20 settembre 2001.

Rientra nel potere organizzatorio dell'azienda l'utilizzazione del personale così come indicato al punto 2 dell'art.18 del C.C.N.L. integrativo del 20 settembre 2001.

Produttività Collettiva ANNO 2002

Le parti , nelle more dell'apertura di apposito tavolo negoziale per la individuazione di ulteriori criteri di assegnazione del fondo di cui all'art. 38 comma 3, confermano l'impianto dell'anno precedente in tutte le relative voci e concordano, all'atto dell'avvio delle procedure di verifica per l'erogazione a saldo delle quote, di prevedere una eventuale modifica della scheda di valutazione.

PROPOSTA OPERATIVA SELEZIONI INTERNE

Piano operativo

ISTITUZIONE POSTI LEGGE 29 DICEMBRE 2000
N° 401 “Norme sull’organizzazione e sul personale del settore sanitario” (scadenza 2004)
(REGOLAMENTO ALLEGATO)

APPRONTAMENTO PIANO ASSUNZIONI

ISTITUZIONE POSTI NUOVI PROFILI Bs/Ds/D/C

APPRONTAMENTO PIANO ASSUNZIONI

PROGRESSIONE ORIZZONTALE COPERTURA POSTI NUOVA ISTITUZIONE

PROGRESSIONE VERTICALE COPERTURA POSTI RESISI DISPONIBILI D/C/B

PROGRESSIONE ORIZZONTALE COPERTURA POSTI PROFILI SANITARI CAT. D

PROGRESSIONE ORIZZONTALE COPERTURA POSTI DISPONIBILI CAT. A

INTERSCAMBIABILITA’ AUSILIARI SANITARI/ECONOMATI CAT. A’

RICHIESTA COLLOCAMENTO COPERTURA POSTI DISPONIBILI CAT. A/B